



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' PER LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ'
ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI**

tra

PREFETTURA – U.T.G. DI LIVORNO

e

COMUNE DI LIVORNO

Livorno, 26 settembre 2017



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

Oggi 26 settembre 2017 tra la Prefettura di Livorno, qui rappresentata dal **Prefetto dott.ssa Anna Maria Manzone** ed il Comune di Livorno, qui rappresentato dal **Sindaco ing. Filippo Nogarin**

PREMESSO CHE

-recenti esperienze sul territorio nazionale hanno messo in luce che la presenza di Protocolli di legalità tra Prefetture ad Amministrazioni aggiudicatrici possono assumere una valenza di prevenzione dell'illegalità e della infiltrazione delle mafie negli appalti pubblici, agendo sulle soglie delle verifiche e rafforzando la rete di monitoraggio e gli strumenti di prevenzione, e ciò nell'interesse pubblico a determinare un ambiente favorevole per una gestione aperta, responsabile, trasparente, degli appalti della pubblica amministrazione;

-in ragione di quanto sopra, la Prefettura di Livorno e il Comune di Livorno avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate", perseguendo con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia;


-nel giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti sopr soglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo, in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

-il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale.

In relazione a quanto sopra, pertanto, la Prefettura di Livorno e il Comune di Livorno sottoscrivono il presente atto al fine di promuovere il pieno rispetto della legalità nei contratti



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

pubblici, sviluppare forme di controllo e vigilanza ed assicurare standard di trasparenza ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle norme in materia. Il Protocollo di legalità è finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Ciò in quanto: la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è tenuta a monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore ed è intendimento della stessa, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di intensificare i controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazione e/o condizionamento della malavita organizzata nel mercato del lavoro e negli appalti pubblici; è intendimento del Comune di Livorno, anche in attuazione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, collaborare per quanto sopra e ciò al fine di garantire piena trasparenza nelle proprie procedure di appalto, di selezionare operatori economici corretti ed onesti e di contribuire a creare nella città un clima di relazioni economiche e sociali ordinato e improntato alla legalità.

Gli stessi firmatari:

- a. avvertono l'esigenza di assumere anche iniziative, di concerto con gli altri enti ed uffici istituzionalmente preposti, finalizzate a garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori, considerato che uno dei versanti di azione della criminalità è proprio quello che opera attraverso forme illegali nel mercato del lavoro e dei subcontratti;
- b. intendono operare perché i piani di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 non si risolvano in adempimenti formali ma al contrario costituiscano occasione per aggredire e combattere ogni sintomo di illegalità;
- c. intendono promuovere, anche con atti separati, accordi con le parti sociali ed istituzionali interessate, finalizzati ad una loro corresponsabilizzazione dei contenuti del protocollo di legalità.

CONSIDERATO CHE

la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore dei contratti e lavori pubblici possa ulteriormente essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Prefettura di Livorno ed il Comune di Livorno del presente "Protocollo di legalità" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

sul presente protocollo il Ministero dell'interno ha espresso il proprio nulla-osta, con nota n.11001/119/7/16, in data 1° giugno 2017 e lo stesso è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 552 in data 22 settembre 2017;

VISTI

1. **l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 , 241**, relativa agli accordi tra Amministrazioni pubbliche, che stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. **l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94** che ha esteso l'ambito di azione di monitoraggio, già disciplinato con il Decreto del 14 marzo 2003 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri;
3. **la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"** che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare disponendo, all'art. 3, che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall' A.N.A.C. sui contratti di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il codice unici di progetto (CUP) - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 -, definendo altresì il relativo sistema delle sanzioni;
4. **il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150**, con il quale è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici;
5. **il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le Società o Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 "Effetti delle misure di prevenzione" devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84, nonché le disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

6. **la Legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, e in particolare:
- il comma 17, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
 - i commi 52 e 52 bis, relativi all'apposito elenco, istituito presso ogni Prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, la cui iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
7. **il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (così detto Testo Unico sulla Trasparenza);
8. **il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)** approvato con la Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831, coordinato con il primo PNA approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 e con l'Aggiornamento 2015 approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, che dedica all'area di rischio "Contratti pubblici" un intero capitolo della parte speciale;
9. **il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019** del Comune di Livorno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 26 gennaio 2017 n. 21;
10. **il Protocollo di Intesa 15 luglio 2014** tra Ministro Interno e Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", pubblicato sulla G.U. n.165 del 18-7-2014, nonché le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia", sottoscritte tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministro dell'Interno in data 27 gennaio 2015;
11. **l'art. 19 del Decreto Legge 24 luglio 2014, n.90** che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
12. **l'art. 32 del Decreto Legge 24 luglio 2014, n.90** con quale vengono individuate misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione;
13. **l'art. 1 lett. q della Legge 28 gennaio 2016, n.11** "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

14. **il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (Nuovo Codice dei contratti pubblici) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

**La Prefettura – UTG di Livorno nella persona del Prefetto,
dott.ssa Anna Maria Manzone**

e

Il Comune di Livorno nella persona del Sindaco, ing. Filippo Nogarin

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 1- Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

a) Stazione appaltante: Comune di Livorno;

b) Appaltatore: soggetto a cui è stato aggiudicato o affidato un contratto ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;

c) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un sub contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'appalto;

d) Sub contratto: qualsiasi contratto di subappalto e sub affidamento in generale, di qualsiasi



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione di appalti.

Articolo 3- Oggetto ed obiettivi del Protocollo di legalità

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo la Prefettura di Livorno e il Comune di Livorno si propongono di collaborare e di mettere in atto azioni finalizzate a promuovere il pieno rispetto della legalità nei contratti pubblici.

2. La collaborazione e le azioni comprendono:

a) l'attuazione di forme di controllo e vigilanza volte ad assicurare standard di trasparenza ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle norme in materia;

b) la sperimentazione di specifiche azioni di prevenzione da attuare nelle procedure di appalto e nella loro esecuzione;

c) la promozione di buone pratiche negli appalti pubblici e nei comportamenti degli operatori economici;

d) la tutela della sicurezza e della legalità nei rapporti di lavoro collegati all'attuazione degli appalti pubblici.

3. Gli enti aderenti si impegnano a svolgere, entro il 30 gennaio di ogni nuovo anno, un incontro volto ad esaminare i risultati raggiunti ed a programmare nuove attività che si rendano necessarie ai fini dell'attuazione del Protocollo e del raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti. Dei risultati annualmente conseguiti è redatta sintetica relazione che si provvederà congiuntamente ad inviare al Ministero dell'Interno, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Articolo 4- Estensione informazione antimafia

1. La Prefettura di Livorno e il Comune di Livorno convengono di estendere la procedura dell'informazione antimafia, finalizzata a verificare la sussistenza di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, relativamente agli appalti di lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00; ai subcontratti di importo superiore ad euro 100.000,00 (importi oltre IVA); sono esclusi i rapporti fra pubbliche amministrazioni, gli affidamenti in house, gli appalti con operatori economici i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. Per gli appalti e per i subappalti e/o sub contratti di cui al punto precedente il Comune di Livorno (Stazione appaltante) si impegna a richiedere alla Prefettura della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno sede legale, le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. Ai fini di una più approfondita



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare, delle imprese controllanti e di quelle partecipate, con riferimento al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché ai familiari conviventi, così come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

3. Il rilascio delle informazioni liberatorie antimafia avverrà mediante la consultazione della B.D.N.A. ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. 159/2011. La Stazione appaltante potrà procedere, anche in assenza dell'informativa, decorsi 45 giorni dalla richiesta, ovvero entro 75 giorni nel caso che le verifiche disposte siano di particolare complessità. Nei casi d'urgenza - opportunamente segnalati in sede di richiesta - la Stazione medesima, salvo casi di motivata necessità, si impegna comunque ad attendere il decorso di almeno 15 giorni dalla richiesta stessa, dovendo comunque acquisire la dichiarazione aggiornata prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 159/2011. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto ed intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Livorno e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo. Non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge n. 190/2012 - dei fornitori, dei prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

4. Ai fini di cui sopra il Comune si impegna ad inserire nei contratti, stipulati o da stipulare con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di appalti di opere o lavori e contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.

5. Il Comune di Livorno s'impegna, altresì, ad inserire nei contratti di appalto di cui al precedente paragrafo condizione risolutiva del contratto o sub contratto nei casi in cui l'appaltatore non fornisca, anche solo in parte, i dati richiesti o le modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, o allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Nel caso in cui la mancata comunicazione dipenda da fatti del sub contraente la clausola di risoluzione deve operare per il relativo sub contratto.

6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione contrattuale, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione di appalti di opere o lavori e contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o sub contratti si intenderanno immediatamente ed automaticamente risolti della condizione risolutiva del



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

contratto.

7. Il Comune di Livorno procede con puntualità all'annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto o del sub contratto nell'Anagrafe degli esecutori.

Articolo 5- Applicazione articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012

1. Il Comune di Livorno si impegna a prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara, di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto. Delle misure assunte è data informazione alla Prefettura. In caso di contenzioso derivante dall'applicazione del presente articolo il Comune di Livorno depositerà al competente Giudice Amministrativo copia del presente protocollo.

Articolo 6- Clausole contrattuali a tutela della legalità

1. In occasione di ciascuna delle procedure di appalto pubblico, il Comune di Livorno, si impegna:

a) a predisporre la relativa documentazione nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo;

b) ad acquisire dalle imprese esecutrici degli appalti i dati anagrafici delle imprese, il codice fiscale, la matricola INPS, la posizione assicurativa territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto appalto-subappalto;

c) ad inserire nei bandi di gara o negli inviti, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano garanzie di tutela del lavoro e minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente. Il tutto compatibilmente con quanto stabilito dalle norme dell'Unione europea e nazionali in materia di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici;

d) ad introdurre nei disciplinari di gara e/o nei capitolati d'appalto, la richiesta della sottoscrizione di una dichiarazione in cui l'operatore economico che partecipa ad una gara si obbliga ad assumere l'impegno all'integrale rispetto di tutto quanto è previsto nel Protocollo sottoscritto tra Comune di Livorno e Prefettura di Livorno e dichiara di essere consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;

e) ad introdurre nei disciplinari di gara e/o nei capitolati d'appalto, la richiesta della



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

sottoscrizione di una dichiarazione in cui l'operatore economico che partecipa ad una gara si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e dare comunicazione senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di qualsiasi tentativo di concussione e di ogni richiesta di denaro o altra utilità, che venga avanzata nel corso della realizzazione dell'appalto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze. Sono ricomprese le richieste di prestazioni o altre utilità illecite ad esse formulate prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto (come previsto dal Decreto Legislativo 15.3.2017, n.38, dal titolo "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE del 22.7.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", vigente dal 14.4.2017, che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato).

2.L'adempimento di cui alla lett. e) del comma precedente ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

3.Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

4.Nei casi di cui ai precedenti commi 2, e 3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al decreto legge n. 90/2014 (conv. nella legge 114/2014).

Articolo 7- Obblighi degli operatori economici

1.Gli operatori economici che partecipano agli appalti del Comune di Livorno di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 e che stipulano sub contratti di importo superiore ad euro 100.000,00 (importi oltre IVA), sono tenuti a:

a)citare nei sub contratti gli obblighi derivanti dalla applicazione del Protocollo di legalità;



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

- b) fornire alla Stazione appaltante i propri dati e quelli relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di appalti e finalizzati alle verifiche antimafia;
- c) informare la Stazione appaltante ogni qualvolta si verificano variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione di appalti;
- d) stabilire con apposite clausole da inserire nei sub contratti che questi sono sottoposti a condizione risolutiva ove le verifiche antimafia abbiano dato esito positivo;
- e) provvedere alle denunce di cui al precedente art. 6, comma 3.

Articolo 8- Rafforzamento controlli antimafia in sede di esecuzione dei lavori o dei servizi

1. Negli appalti di maggiore rilevanza individuati concordemente da Comune e Prefettura si potrà prevedere l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere o di servizio, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso così come previsto dall'art. 93, "Poteri di accesso e accertamento del prefetto", del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In ogni caso negli appalti pubblici i lavoratori debbono essere dotati di tessere di riconoscimento con foto, se del caso fornita dagli enti paritetici, da indossare in modo visibile durante le loro attività.

Articolo 9- Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali


1. Prefettura e Comune si impegnano ad avviare un programma di incontri con le altre istituzioni che operano nel territorio al fine di coinvolgerle nella sottoscrizione del presente Protocollo di legalità e nella collaborazione ai fini della promozione della legalità e della vigilanza secondo le loro specifiche competenze e con particolare attenzione a quelle inerenti la sicurezza, la salute e la legalità nei rapporti di lavoro.

Articolo 10- Commissioni giudicatrici delle gare

1. Al fine di promuovere una più diffusa cultura dell'imparzialità nelle gare d'appalto, con riferimento a quelle che si svolgono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove è più ampio l'esercizio della discrezionalità tecnica ed amministrativa, il Comune si impegna a coinvolgere le altre istituzioni che operano nel territorio, per predisporre un elenco di dipendenti pubblici in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto; tra i quali sia possibile attingere al fine di nominare le commissioni giudicatrici delle gare indette.



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

2. Ai dipendenti iscritti non spetta alcun compenso e, nel caso operino per altre amministrazioni del territorio, devono essere considerati in servizio esterno e rimborsati delle spese eventualmente sostenute. I Commissari sono individuati dalla Stazione appaltante mediante pubblico sorteggio dall'elenco di cui sopra costituito da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Articolo 11- Clausole sociali

1. Nella consapevolezza che il contrasto della mafia e più in generale dell'illegalità comprende anche il tema del lavoro irregolare o nero e della tutela sicurezza del lavoro Prefettura e Comune si impegnano a coinvolgere le parti istituzionali e sociali interessate ai fini di una loro collaborazione e adesione a quanto stabilito nel presente protocollo. In particolare al fine di rendere operativa la procedura per la quale la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, si provvederà a stabilire un rapporto con la Direzione territoriale del lavoro al fine di predisporre una procedura di monitoraggio e verifica della regolare corresponsione del trattamento economico dovuto ai lavoratori negli appalti pubblici.

2. Il Comune si impegna inoltre a inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti di lavoro, il rispetto della sicurezza nei cantieri, la specifica formazione professionale dei lavoratori, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia.

Articolo 12- Coinvolgimento soggetti sociali


1. La Prefettura ed il Comune concordano nel ritenere utile un ampio coinvolgimento di tutte le parti sociali finalizzato a renderle partecipi della prevenzione e del contrasto a tutte le forme di illegalità nell'ambito degli appalti pubblici anche attraverso la loro adesione al Protocollo. A tal fine si impegnano a sviluppare una serie di incontri volti a dare operatività a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 13- Manodopera tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti firmatarie del presente Protocollo concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, per contrastare il lavoro nero e le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella fase esecutiva degli appalti.



Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

Articolo 14- Sicurezza delle informazioni e privacy

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in osservanza del presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche integrative nonché alle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 15- Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti

1. La Prefettura di Livorno e il Comune di Livorno individuano rispettivamente nella dott.ssa Ernesta D'Alessio e nel dott. Antonio Bertelli i soggetti incaricati di seguire l'attuazione del presente protocollo.

Essi dovranno, fra l'altro, definire un comune programma di lavoro, con obiettivi e tempi, individuare puntuali forme di coordinamento anche attraverso modalità e sistemi informatici, al fine di sviluppare ogni utile iniziativa connessa all'oggetto del presente Protocollo.

Articolo 16- Entrata in vigore e durata

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di tre anni.

Letto e sottoscritto.

Livorno, 26 settembre 2017

Il Prefetto di Livorno

Il Sindaco del Comune di Livorno